

**SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN ANALIZZATORE TUNABLE INFRARED LASER
DIRECT ABSORPTION SPECTROSCOPY (TILDAS) PER ANALISI ISOTOPICA DAL CARBONIO E
DELL'IDROGENO IN CH4 E PERIFERICA DI INSERIMENTO CAMPIONI DI GAS**

CPV: 38433000-9 SPETTROMETRI

CUP: J45F21002000001

CUI: F80007010376202300047

CIG: A02C89D1FF

Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

Nell'ambito della misura del D.M. 737/2021 "Interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca", l'Università di Bologna finanzia l'iniziativa "Alma Attrezzature" - Linea 2 "Nuove Attrezzature" approvata con nota MUR prot. n. 17526 del 21/12/2021.

Progetto finanziato: "Piattaforma per l'analisi isotopica di carbonio, idrogeno e ossigeno" CUP: J45F21002000001. Referente scientifico prof. Alberto Vitale Brovarone del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali BIGEA dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

tra

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Bologna, via Zamboni, 33 (C.F. 80007010376), in persona del Dirigente/Direttore, nato a il, domiciliato per la carica in Via ai sensi dell'art. 32 dello Statuto d'Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento/delibera del rep. ... prot. n. ... del ... che ha individuato le competenze proprie delle Aree amministrative dell'Ateneo e con Provvedimento Direttore Generale rep. N. 8504/2022 prot. N. 387024 del 12 dicembre 2022 che ha nominato il Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti;

e

..... con sede in, Via (C.F. n. - P.I. n.), in persona del legale rappresentante, Dott., nato a il e residente a Via n., di seguito denominato Appaltatore

PREMESSO CHE

- con determina del Direttore di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali BIGEA Rep. n., Prot n. del, è stata disposta l'approvazione del progetto per la fornitura di un analizzatore Tunable infrared laser direct absorption spectroscopy (TILDAS) per analisi isotopica dal carbonio e dell'idrogeno in CH₄ e periferica di inserimento campioni di gas ed in particolare il capitolato tecnico con i relativi allegati;
- con determina del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti rep. n., prot. n. del è stata disposta l'indizione ed espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 72 co, 2 lett. b) del D. lgs.36/2023 da aggiudicarsi per la fornitura di un analizzatore Tunable infrared laser direct absorption spectroscopy (TILDAS) per analisi isotopica dal carbonio e dell'idrogeno in CH₄ e periferica di inserimento campioni di gas, per un valore massimo stimato pari ad Euro 268.062,00 €, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti rep. n., prot. n. del sono stati approvati gli atti di gara;
- a seguito delle operazioni di gara, ai sensi degli artt. 19 e 25 del D.lgs 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di che ha presentato offerta pari a
- con provvedimento del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti rep. n. del la fornitura è stata quindi aggiudicata al concorrente a seguito della verifica del possesso in capo alla suddetta impresa dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche, avvenuta in data _____
- in data..... con nota n. è stata avviata la fornitura, nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all'art, 8 co. 1 lett. a) Legge 120/2020, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Progetto.

- Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a

sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto:

- il Capitolato tecnico e relativi allegati;
- il DUVRI.

Formano parte integrante del presente contratto e non sono materialmente allegati allo stesso:

- l'offerta economica;
- *[eventuale]* la procura speciale;
- la garanzia definitiva.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dai concorrenti nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimi ed espressamente accettate dall'Università.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

1. Il presente Contratto ha ad oggetto la fornitura di un analizzatore Tunable infrared laser direct absorption spectroscopy (TILDAS) per analisi isotopica del carbonio e dell'idrogeno in CH₄ e periferica di inserimento campioni di gas come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 4 – DECORRENZA DURATA ED OPZIONI

1. Il contratto d'appalto decorre dalla stipula (*oppure*) dalla data del verbale di avvio della fornitura (*oppure*) dalla data del verbale di avvio comunicata dal Responsabile Unico del Progetto, previo accordo con l'Appaltatore. La fornitura è corredata da garanzia a copertura full-risk della durata di 48 (quarantotto) mesi, che decorre dalle date di avvenute verifiche di conformità con esito positivo della fornitura.
2. *[Comma da lasciare solo in caso di avvio dell'esecuzione precedente alla stipula del contratto]*
L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) Legge 120/2020, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Progetto.
In caso di mancata successiva stipulazione del Contratto l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.
3. Non sono previsti il rinnovo e la proroga del Contratto.

4. L'esecuzione avverrà nelle modalità indicate nel capitolato allegato.

ARTICOLO 5 - IMPORTO

1. L'importo del contratto ammonta ad € _____ oltre IVA al 22% per un totale di € _____ di cui € ____ per oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie allo svolgimento della fornitura/servizio.
2. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
3. Il corrispettivo si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Università.

ARTICOLO 6 - VARIANTI AL CONTRATTO

1. L'Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del D.lgs 36/2023.
2. L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall'Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest'ultimo, secondo quanto disposto dall'art. 120 comma 9 e All. II.14-art. 5 comma 6 del D.lgs 36/2023.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ

1. L'Università concede l'accesso nei propri locali al personale dell'Appaltatore per la consegna della fornitura e/o altre attività connesse all'oggetto del Contratto, previo accordo con il DEC.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara
3. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56,

D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.

4. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.
6. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con il DEC. L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
8. L'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito

<http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.

9. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
10. L'Appaltatore è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente
11. *[per acquisti PNRR se l'impresa ha sede legale in Italia e occupa da 15 dipendenti fino a 50 o se l'impresa ha sede legale all'estero e occupa almeno 15 dipendenti]* L'appaltatore si impegna, ai sensi dei commi 3 e 3 bis, art. 47, L.108/2021, a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto:
 - a) la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
 - b) la dichiarazione di regolarità delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47, comma. 3bis del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021).

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Il DEC controlla l'esecuzione del contratto.
2. La verifica di conformità sarà effettuata nei luoghi e secondo le modalità previste all'art. 6.2 del capitolato tecnico nel rispetto di quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023,
3. La suddetta verifica ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

2. Nel caso di accertamento di inadempienze contributive e retributive dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi relative ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica l'art. 11 comma 6 del Dlgs. 36/2023 e s.m.i..

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento a mezzo ordinativo di pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere.
2. La fattura potrà essere emessa esclusivamente a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità/regolare esecuzione
3. Il pagamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2002 s.m.i., avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
4. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.
5. La comunicazione di vicende soggettive di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 36/2023 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'articolo 120 comma 12 D.lgs 36/2023, determina la sospensione del termine di pagamento nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione.
6. La fattura, intestata ed inviata ad Alma Mater Studiorum - Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (BIGEA) – Piazza di Porta San Donato, 1 – 40126 – Bologna, dovrà essere emessa in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.

La fattura, oltre ad essere emessa in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovrà riportare i seguenti dati:

- AYE1BZ (codice univoco ufficio)

- CIG (v. CIG di gara)

- CUP J45F21002000001

- repertorio del contratto

- Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, nell'ambito della misura del D.M. 737/2021 "Interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca", l'Università di Bologna finanzia l'iniziativa "Alma Attrezzature" - Linea 2 "Nuove Attrezzature" approvata con nota MUR prot. n. 17526 del 21/12/2021. Progetto finanziato: "Piattaforma per l'analisi isotopica di carbonio, idrogeno e ossigeno". Referente scientifico prof. Alberto Vitale Brovarone del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali BIGEA dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L'Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015".

7. Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell'Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.
8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Università, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs 36/2023, tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del progetto inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
10. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della

dichiarazione del Referente tecnico della fornitura, attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore;

11. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2) e 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 117 D.lgs 36/2023, una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto, ridotto delai sensi dell'art. 106, co. 8 pari ad Euro mediante polizza n. ... emessa il da,
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.
1. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
2. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
3. Il RUP propone lo svincolo progressivo della garanzia definitiva in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. In particolare, lo svincolo come segue:
 - l'80% della garanzia verrà svincolato a seguito della verifica di conformità della fornitura;
 - il restante 20% verrà svincolato al termine delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le

inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- per ogni giorno solare di ritardo nella consegna e/o installazione dell'attrezzatura per cause riconducibili al fornitore, l'Università potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni solari, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

- per ogni giorno solare di ritardo nella verifica conformità dalla data comunicata dal RUP, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 15 giorni solari, decorsi i quali l'Università potrà applicare una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno della verifica di conformità;

- in caso di indisponibilità del servizio di supporto telefonico e da remoto, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni mancata risposta da parte del call center fino ad un massimo di 3 giorni di mancato servizio, decorsi i quali l'Università potrà applicare una penale pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno di ripristino del servizio;

- per ogni giorno solare di ritardo per l'invio dell'assistenza on-site rispetto alle tempistiche di cui al Capitolato tecnico l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 3 giorni di mancato servizio, decorsi i quali l'Università potrà applicare una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno di ripristino del servizio;

- per ogni giorno solare di ritardo per l'attività di assistenza presso la sede del Fornitore rispetto a quanto stabilito nel Capitolato tecnico, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 3 giorni di mancato servizio, decorsi i quali l'Università potrà applicare una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno di ripristino del servizio;

- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data concordata per l'attività di formazione, l'Università potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno di erogazione dell'attività formativa;

- in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito

<http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.

- Per ogni altra eventuale violazione alle disposizioni del Capitolato e del Contratto l'Università potrà applicare una penale pari a € 250,00.

2. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o se, successive, sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. Qualora, a fronte di ripetuti interventi di manutenzione l'attrezzatura non risultasse funzionante, l'Università si riserva la facoltà di richiedere al fornitore la gratuita sostituzione.
3. L'Università potrà applicare le penali connesse al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni sopra indicate nella misura massima del 20% del valore del Contratto. Al raggiungimento di tale importo o nel caso di applicazione di 3 penali per inadempimento l'Università potrà procedere con la risoluzione del Contratto.
4. *(eventuale in caso di impresa con più di 15 dipendenti)* In caso di mancata produzione nei termini previsti della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 8 comma 11, lett. a) del presente contratto, l'Università potrà applicare, su misura giornaliera, una penale per il ritardato adempimento d'importo pari a 0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione di tale penale comporta, ai sensi dell'art. 47, comma 3 medesimo articolo, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
5. *(eventuale in caso di impresa con più di 15 dipendenti)* in caso di mancata produzione della relazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente contratto, l'Università potrà applicare, su misura giornaliera, una penale per il ritardato adempimento d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

ARTICOLO 14 – IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Maria Roberta Randi in servizio presso

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto.
3. Il Direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie.
4. A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Digs. 36/2023/2016, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati.
5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il referente dell'Appaltatore per ogni questione relativa alla gestione della fornitura e comunica all'Appaltatore tutte le informazioni relative all'esecuzione della fornitura.
6. Il Direttore dell'esecuzione del contratto collabora con la stazione appaltante, fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie.
7. Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia, su richiesta dell'appaltatore, l'attestazione degli stati di avanzamento della fornitura.

ARTICOLO 15 – RECESSO

1. Fermo il disposto di cui all'art. 123 del D.Lgs 36/2023, l'Università può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:
 - per motivi di pubblico interesse;
 - in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
2. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.
3. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:
- ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della prestazione;
 - frode nella esecuzione della fornitura/servizio;
2. L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante pec, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 13 "Penali", nei seguenti casi:
- in caso di perdita dei requisiti di cui agli artt. 94-95-100 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
 - in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - cessione del Contratto;
 - violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Università, ai sensi dell'art.17 "Brevetti industriali e diritti d'autore" del presente Contratto;
 - nei casi di cui all'art. 18 "Subappalto e cessione del Contratto" del presente Contratto;
 - nei casi di cui all'art. 21 "Trasparenza" del presente Contratto;
 - violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita> ;
 - nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior

vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;

- in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 20% del valore del contratto;
 - a seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione;
3. infine, l'Università può disporre la risoluzione di diritto di cui all'art. 1456 c.c., nel caso in cui le verifiche relative all'accertamento dell'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. Codice Antimafia) diano esito negativo
 4. In caso di risoluzione del contratto l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione e all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Università un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Università medesima. L'Università si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Università quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

ARTICOLO 18 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore potrà affidare in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti

comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, fatto salvo le ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c) del D.lgs 36/2023.
4. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs 36/2023 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), D. Lgs. 36/2023.
6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023
[ovvero nel caso sia vietato il subappalto ossia qualora l'Appaltatore non l'abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]
 1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
 2. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 19 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

1. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 12, del D. Lgs. 36/2023 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 20 – TRACCIABILITÀ

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente

notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

4. Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 21 – TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 22 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Annunziata Coppola, in servizio presso Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

ARTICOLO 23 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.
2. Ai sensi dall'art. 18 comma 10 del d.lgs 36/2023 l'imposta di bollo sul contratto, a carico dell'operatore economico, è pari ad euro _____. Al versamento provvede l'operatore economico mediante F24 (così detto modello ELIDE) secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate. In caso di operatore economico non residente in Italia l'imposta potrà essere versata tramite bonifico utilizzando il codice IBAN sotto indicato, avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la denominazione) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta. L'IBAN è il seguente:
IT07Y0100003245348008120501.

ARTICOLO 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>. L'informativa di _____ per i Clienti è reperibile alla pagina web _____/in

ARTICOLO 25 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

Le clausole di cui agli artt. 6 (Varianti al contratto), 13 (Penali), 15 (Recesso), 16 (Risoluzione del contratto), 23 (Spese contrattuali), 25 (Foro competente) del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli artt. 1341, 1342 del c.c..

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Per l'Appaltatore

(Firma digitale – legale rappresentante)

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

(Firma digitale – Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti)